



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE

composta dai Magistrati:

Flavio Monteleone - Presidente
Aldo Morgigni - Consigliere relatore
Fabrizio Suriano - Consigliere

ha scioglimento della riserva dell'udienza del 6 novembre 2025;

letto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le raccomandazioni ai giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (C-2024/6008);

ha deciso la presentazione della seguente

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

nel procedimento a carico di:

CV, ===;

PRESENTE IN VIDEOCOLLEGAMENTO

DIFENSORE: Avv. Cristina GOTTI PORCINARI===;

PRESENTE

RICHIEDENTE LA RESCISSIONE

della sentenza n.15869 pronunciata dal Tribunale ordinario di ===, emessa nel procedimento ===, con cui era condannato alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e € 1.500,00 di multa per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata in concorso con altra persona, previsti dagli artt. 110, 112 primo comma n. 1), 576 comma 1 n. 1), 582, 585, 628 primo e terzo comma n. 1) del codice penale;

lette le indicazioni prescritte dalle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai Giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (C-2024/6008)

GIUDICE DEL RINVIO

- Corte di appello di Roma, quarta sezione penale;
- Giudici: Flavio Monteleone (Presidente) Aldo Morgigni (Consigliere relatore) e Fabrizio Suriano (Consigliere);
- Recapiti: Ludovica Mancini (Funzionario incaricato) Roma, via Romeo Romei n. 1,

00136;

- Numero di telefono: 003906398088767, ludovica.mancini01@giustizia.it oppure sez4.penale.ca.roma@giustizia.it;

PARTI DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E LORO RAPPRESENTANTI

- Condannato e richiedente la rescissione del giudicato: CV;
- Rappresentante e difensore: Avvocato Cristina GOTTI PORCINARI===;
- Pubblico ministero: Procuratore generale Giuseppe Amato, Roma, piazza Adriana n. 2, 00193, telefono 00390668484170, indirizzo di posta elettronica affaripenali.pg.roma@giustizia.it;

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E FATTI PERTINENTI

1. Esposizione succinta del procedimento

- 1.1. Nel precedente processo penale *a quo* davanti al Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale in composizione collegiale, numero di registro generale del dibattimento ===, l'imputato CV era stato condannato con la sentenza n. 15869 del 23 ottobre 2023 alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e € 1.500,00 di multa per i reati di lesioni personali aggravate e rapina aggravata in concorso con altra persona, previsti dagli articoli 110, 112 primo comma n. 1), 576 primo comma n. 1), 582, 585, 628 primo e terzo comma n. 1) del codice penale.
- 1.2. Poiché l'imputato non aveva proposto alcuna impugnazione contro la sentenza, quest'ultima era divenuta irrevocabile il 14 aprile 2024 e, a seguito di ordine di esecuzione della pena del Pubblico ministero dell'11 ottobre 2024 n. 4025 del registro delle esecuzioni, il 19 novembre 2024 CV era stato arrestato dalla Polizia giudiziaria per l'esecuzione della detta pena definitiva.
- 1.3. Il 19 dicembre 2024, con richiesta tempestivamente depositata presso la cancelleria di questa Corte di appello a mezzo di posta elettronica certificata, CV aveva domandato mediante l'Avvocato Cristina GOTTI PORCINARI – nominata suo difensore e procuratore speciale – la rescissione della detta sentenza di condanna, deducendo che egli era stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale e che non aveva potuto proporre impugnazione senza sua colpa, in quanto non aveva mai avuto

effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

- 1.4. Il 9 gennaio 2025 questa Corte di appello aveva disposto l'acquisizione del fascicolo del Tribunale numero === e gli atti erano pervenuti il 24-02-2025 mentre, successivamente, era stato acquisito anche il corrispondente fascicolo del Pubblico ministero (il già menzionato numero ===).
- 1.5. Con decreto del 29 maggio 2025 il Presidente della Corte di appello fissava per la trattazione del procedimento di rescissione l'udienza dell'8 maggio 2025 la quale, per indisponibilità del videocollegamento con l'istituto penitenziario dove era detenuto il CV, veniva rinviata al 22 maggio 2025.
- 1.6. All'esito di quest'ultima udienza era stata disposta l'acquisizione di relazioni di Polizia giudiziaria sulle ricerche effettuate per rintracciare l'imputato e comunicargli la data dell'udienza del giudizio immediato davanti al Tribunale di Roma.
- 1.7. La successiva udienza del 18 settembre 2025 veniva rinviata perché le informazioni predette erano pervenute solo dai carabinieri di Santa Caterina Villarmosa ma non dalla Polizia locale di Roma Capitale e dalla Polizia locale di Santa Caterina Villarmosa.
- 1.8. All'udienza del 16 ottobre 2025 questa Corte di appello sollecitava nuovamente le già menzionate forze di Polizia all'invio delle relazioni sulle ricerche effettuate per notificare il decreto di giudizio immediato *a quo*.
- 1.9. All'udienza del 6 novembre 2025 la Corte di appello prendeva atto che le relazioni erano pervenute e invitava le parti a procedere alla discussione della causa, nel corso della quale la difesa del richiedente insisteva per la rescissione e il procuratore generale chiedeva il rigetto della richiesta.
- 1.10. La Corte di appello riservava la propria decisione sulla richiesta di rescissione al fine di valutare se, nel processo davanti al Tribunale numero ===, l'assenza del richiedente fosse stata dichiarata fuori dai casi di legge previsti dall'articolo 420-bis del codice di procedura penale e se egli non avesse potuto proporre impugnazione della sentenza senza sua colpa, salvo che risultasse che aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. Breve illustrazione dei fatti di causa

- 2.1. Dall'esame degli atti del procedimento penale di primo grado la Corte di appello rilevava che quest'ultimo era iniziato il 2 aprile 2022 a seguito dell'arresto in flagranza di CV, per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata commessi in concorso con LS, nato in Albania il 5 aprile 1969, anche egli tratto in arresto, e

- con altri otto concorrenti nel reato che erano rimasti ignoti.
- 2.2. Il Pubblico ministero, a seguito dell'arresto, aveva iscritto il procedimento penale numero === del registro generale delle notizie di reato perché CV e LS, in concorso e riuniti con altri otto soggetti non identificati, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza, consistita nel colpire con calci e pugni BDC, si erano impossessati di un orologio Sector con quadrante blu e con il cinturino in acciaio che LC aveva sfilato dal polso di BDC e di un cellulare modello Motorola E 20 con all'interno scheda SIM associata n. _____ che LS prelevava dalla tasca destra del suo giubbotto, oggetti che venivano rinvenuti all'esito di perquisizione sulla persona del CV e, precisamente, il telefono cellulare nella tasca del giubbotto e l'orologio nella tasca dei pantaloni; il reato era aggravato perché gli imputati avevano commesso il fatto in più di cinque persone e riuniti tra loro.
 - 2.3. Gli stessi imputati, in concorso tra loro e con altri otto soggetti non identificati durante la rapina avevano causato a BDC lesioni personali, ossia un trauma cranio facciale non commotivo e una contusione.
 - 2.4. I reati erano stati commessi in Roma a piazza Rosolino Pilo il 2 aprile 2022 alle ore 15:10 ed era stata contestata a CV la recidiva specifica perché era già stato condannato per altri reati della stessa specie.
 - 2.5. In quella occasione, la Polizia giudiziaria su richiesta di CV aveva dato notizia del suo arresto alla madre GV e, allo stesso tempo, CV aveva nominato proprio difensore di fiducia l'Avvocato Cherubino SCALA.
 - 2.6. Il 4 aprile 2022 l'imputato era stato presentato in stato di arresto dal Pubblico ministero al Tribunale ordinario di Roma per l'udienza di convalida del detto arresto e per il contestuale giudizio direttissimo e, durante l'interrogatorio che precedeva la convalida dell'arresto, l'imputato aveva dichiarato di essere anagraficamente residente presso l'abitazione della madre GV in Sicilia, ma di vivere stabilmente a Roma da cinque anni.
 - 2.7. Nella stessa occasione l'imputato aveva dichiarato al Tribunale che il proprio domicilio era in Roma via Dandolo n. 10 (ossia la "mensa per i poveri" gestita dalla "Comunità di Sant'Egidio"), indicando in questo modo il luogo in cui voleva che gli venissero trasmessi gli atti del processo.
 - 2.8. All'esito dell'udienza del 4 aprile 2022, l'arresto di CV non era stato convalidato ed egli era stato liberato dal Tribunale, che aveva restituito gli atti al Pubblico ministero perché procedesse *ex novo*, esercitando l'azione penale in quanto in mancanza di arresto convalidato non si poteva procedere a giudizio direttissimo senza il consenso dell'imputato che, nella specie, mancava.
 - 2.9. Il Pubblico ministero, in seguito, chiedeva al Giudice per le indagini preliminari

- presso il Tribunale ordinario di Roma l'emissione del decreto di giudizio immediato, a causa dell'evidenza delle prove che consentiva di trattare direttamente il dibattimento senza l'udienza preliminare.
- 2.10. La richiesta veniva accolta e il Giudice per le indagini preliminari rinviava il CV a giudizio immediato all'udienza del 4 ottobre 2022, davanti al Tribunale ordinario di Roma in composizione collegiale, mandando la cancelleria per gli adempimenti necessari.
 - 2.11. Il 9 maggio 2022 la Polizia locale di Roma Capitale si recava presso la detta "mensa per i poveri" in Roma via Dandolo n. 10 al fine di procedere alla notificazione del decreto di giudizio immediato, ma non reperiva il CV e lasciava l'atto da notificare ad uno degli operatori della detta mensa.
 - 2.12. L'operatore dichiarava che il CV si era recato sul posto due giorni prima ed assicurava che avrebbe lasciato il decreto di giudizio immediato nella casella di posta del CV.
 - 2.13. Il 13 luglio 2022 l'Avvocato Cherubino SCALA inviava un telegramma al CV al domicilio di Roma via Dandolo n. 10 per informarlo della rinuncia al mandato difensivo a causa dell'impossibilità di rintracciarlo.
 - 2.14. Il giorno 4 ottobre 2022 venivano notificati gli atti di cui sopra, tramite posta elettronica certificata, all'Avvocato Cherubino SCALA ai sensi dell'articolo 161 comma 4 del codice di procedura penale poiché il domicilio dichiarato dal CV era inidoneo.
 - 2.15. Nel corso dell'udienza del 4 ottobre 2022, a causa dalla rinuncia al mandato difensivo da parte dell'Avvocato di fiducia Cherubino SCALA, veniva nominato dal Tribunale l'Avvocato Francesco BICARINI quale difensore di ufficio ai sensi articoli 97 comma 3 e 107 comma 3 del codice di procedura penale.
 - 2.16. All'esito della medesima udienza del 4 ottobre 2022, il Tribunale rilevava che era stata omessa la notificazione all'imputato del decreto che disponeva il giudizio immediato e mandava alla cancelleria per il rinnovo della stessa.
 - 2.17. Il 30 dicembre 2022 entrava in vigore il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che sostituiva l'articolo 420-bis del codice di procedura penale e prevedeva che il processo *in absentia* potesse essere trattato solo quando l'imputato aveva ricevuto la notificazione dell'atto contenente la *vocatio in ius* in mani proprie o in mani di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto ovvero quando aveva espressamente rinunciato a comparire.
 - 2.18. All'udienza del 17 gennaio 2023 il Tribunale rilevava la necessità di dare corso alle ricerche dell'imputato, non essendovi prova della conoscenza effettiva del processo da parte del CV, e mandava la cancelleria per provvedervi.
 - 2.19. In data 20 gennaio 2023, la Polizia locale di Roma Capitale si recava in via

Dandolo n. 10 per le notifiche di cui sopra ma, anche in questa occasione, non riusciva a rintracciare il CV e, pertanto, lasciava un invito di presentazione ad un volontario della mensa dei poveri di Sant'Egidio che riferiva che l'avrebbe lasciato nella casella di posta dell'imputato.

- 2.20. Il 20, 21 e 23 gennaio 2023 la Polizia locale di Roma Capitale cercava di contattare telefonicamente il CV, che aveva lasciato il proprio numero di utenza mobile, non ottenendo mai risposta.
- 2.21. Contestualmente, il 20 gennaio 2023, la Polizia locale di Roma Capitale effettuava una ricerca anagrafica su sistemi nazionali dalla quale risultava che il CV era residente nel Comune di Santa Caterina Villarmosa (in provincia di Caltanissetta), in via Sicilia n. 65.
- 2.22. Il 3 febbraio 2023, tuttavia, la madre del prevenuto, **GV**, si recava presso gli uffici dell'anagrafe comunale di Santa Caterina Villarmosa presentando dichiarazione di allontanamento del figlio CV dalla residenza e chiedendone la cancellazione dal proprio stato di famiglia.
- 2.23. All'udienza del 13 giugno 2023, il Tribunale rilevava che dall'annotazione di servizio Polizia locale di Roma Capitale risultava che il prevenuto non era stato rintracciato e, pertanto, ordinava che si desse corso alle ricerche dell'imputato presso il suo indirizzo di residenza, ossia in Santa Caterina Villarmosa via Sicilia n. 65, al fine di notificargli copia del decreto che disponeva il giudizio immediato e la copia del verbale dell'udienza del 13 giugno 2023, che aveva rinviato l'udienza al 23 ottobre 2023.
- 2.24. Il 19 giugno 2023, gli atti di cui sopra venivano notificati dai carabinieri di Santa Caterina Villarmosa nelle mani della madre dell'imputato, **GV**, con la dicitura "madre convivente".
- 2.25. All'udienza del 23 ottobre 2023, il Tribunale rilevava che il decreto di giudizio immediato era stato notificato nelle mani della madre convivente e doveva, quindi, ritenersi garantita la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- 2.26. Perciò il Tribunale disponeva che si procedesse al dibattimento *in absentia* del CV, ritenendo evidentemente comprovato che l'imputato aveva effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all'udienza era dovuta ad una scelta volontaria e consapevole in base all'articolo 420-bis comma 3 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
- 2.27. Il 23 ottobre 2023, nel corso dell'istruzione dibattimentale veniva sentita la testimonianza della vittima di reato BDC e, dopo la discussione delle parti, il Tribunale condannava CV alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione e € 1.500,00 di multa per i reati di lesioni personali aggravate e rapina aggravata

in concorso con altra persona, previsti dagli artt. 110, 112 primo comma n. 1), 576 primo comma n. 1), 582, 585, 628 primo e terzo comma n. 1) del codice penale, con la sentenza n. 15869 che veniva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma, ottava sezione penale in composizione collegiale, e diveniva irrevocabile il 14 aprile 2024.

- 2.28. L'imputato veniva arrestato a seguito di ordine di esecuzione della pena in data 11 ottobre 2024 e proponeva la richiesta di rescissione indicata in precedenza

DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL DIRITTO NAZIONALE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE

1. La legge italiana prevede un'impugnazione speciale, ossia la rescissione, nei casi in cui l'imputato è stato sottoposto a processo *in absentia* quando non ha avuto conoscenza effettiva del processo o quando si è volontariamente e consapevolmente sottratto alla conoscenza del processo.
2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale, nel testo vigente dal 30 dicembre 2022¹, individua elementi indicatori della volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del procedimento, consentendo la celebrazione del processo in assenza quando l'irreperibilità o la mancata conoscenza siano imputabili a una scelta dell'interessato come segue:

Articolo 420-bis

(Assenza dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il Giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il Giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il Giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un

¹ Come modificato dall'articolo 23 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il Giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il Giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il Giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della Polizia giudiziaria.

6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il Giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

3. L'articolo 629-bis del codice di procedura penale² prevede, invece:

Articolo 629-bis

(Rescissione del giudicato)

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che

² Come modificato dall'articolo 37 comma 1 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. *La richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.*
3. *La Corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.*
4. *Si applicano gli articoli 635 e 640.*
4. L'interpretazione costante di quest'ultima disposizione da parte della giurisprudenza nazionale è nel senso che essa non consente la partecipazione al procedimento di rescissione della vittima di reato, in quanto nel procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'articolo 127 del codice di procedura penale italiano è previsto che venga dato avviso dell'udienza solo alle parti, ossia al condannato ed al suo difensore, al Procuratore generale presso la Corte di appello e, se era costituita nel giudizio di merito *a quo*, alla parte civile.
5. La vittima di reato, invece, non viene ritenuta parte processuale ma soltanto "soggetto processuale" e non ha diritto di essere avvisata del procedimento di rescissione e di parteciparvi, con la conseguenza che subisce la riapertura del giudizio di merito e deve nuovamente testimoniare senza avere potuto discutere in contraddittorio la richiesta di rescissione presentata dal condannato.³
6. Quando la normativa nazionale, invece, prevede il diritto della vittima di reato (persona offesa) ad essere informata dell'udienza in camera di consiglio e a parteciparvi lo dice espressamente come nel caso dell'articolo 409 del codice di procedura penale che prevede espressamente l'avviso dell'udienza in camera di consiglio alla persona offesa.
7. Secondo la legge e la giurisprudenza nazionale, inoltre, la richiesta di rescissione deve essere respinta solo se risulta prova diretta della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, mentre la richiesta di rescissione va accolta in tutti i casi nei quali la sottrazione alla conoscenza del procedimento derivi da un comportamento dell'imputato dal quale si desuma solo una colpa anche se dovuta a gravissima negligenza informativa.
8. Gli indicatori di cui all'articolo 420-bis, comma 2, del codice di procedura penale

³ L'art. 127 del codice di procedura penale italiano prevede anche che l'avviso dell'udienza in camera di consiglio possa essere dato "agli interessati" ma si tratta di una categoria di persone che viene individuata caso per caso dal Giudice che procede (ad esempio il terzo che abbia subito il sequestro di un bene e non sia né indagato né imputato).

ossia le modalità della notificazione, gli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, la nomina di un difensore di fiducia e ogni altra circostanza rilevante del codice di procedura penale riguardano chi ha effettiva conoscenza del processo e rimane assente dall'udienza per una sua scelta volontaria e consapevole, mentre i medesimi indicatori non sono idonei a dimostrare la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.⁴

9. La giurisprudenza nazionale ha escluso (nonostante ciò sia espressamente previsto dall'articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale) che la latitanza, ossia il comportamento di chi si sottrae all'esecuzione della custodia cautelare, sia idonea a dimostrare la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, stabilendo che occorre una prova diretta della volontaria sottrazione a tale conoscenza.⁵
10. In pratica, non essendo possibile dimostrare direttamente *ab externo* l'elemento soggettivo di un comportamento, *de facto* la normativa nazionale richiede una espressa dichiarazione dell'interessato che comunichi di volersi volontariamente sottrarre alla conoscenza del procedimento, anche se la sua irreperibilità sia dovuta o a condotte che sono la dimostrazione indiretta ma certa di tale volontarietà (come quelle indicate dall'articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale) o anche quando sia dimostrata una macroscopica negligenza informativa ovvero un'accettazione del rischio di non essere messo a conoscenza della pendenza del processo (dolo indiretto), tali da essere assimilabili – ai fini del processo *in absentia* – alla volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, ossia al dolo diretto di sottrarsi alla conoscenza del processo.
11. Nel giudizio di impugnazione per rescissione la colpa macroscopica o il dolo indiretto non rilevano mai ai fini della volontaria sottrazione al procedimento, nemmeno quando sono gravissimi comportamenti *de facto* assimilabili ad un comportamento di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
12. La decisione del procedimento dipende dal dubbio della Corte di appello sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 6, 10 e 18 della Direttiva (UE) 2016/343, agli articoli 8 e 9 della Direttiva 2012/29/UE, agli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione agli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente rilevanza e necessità del rinvio pregiudiziale.

⁴ ECLI:IT:CASS:2024:43851PEN

⁵ ECLI:IT:CASS:2025:31235PEN

MOTIVI CHE INDUCONO IL GIUDICE DEL RINVIO A INTERROGARSI SULL'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE

1. La mancata possibilità per la vittima di reato di partecipare al procedimento di rescissione.

- 1.1. Senza pregiudizio alcuno per la decisione del merito della richiesta di rescissione, questa Corte di appello rileva che la normativa nazionale oggetto di applicazione non prevede che la persona offesa dal reato (vittima), quando non era già costituita parte civile per chiedere il risarcimento del danno, sia informata dell'instaurazione del procedimento di rescissione, né che possa parteciparvi o presentare osservazioni, pur trattandosi di un procedimento idoneo a determinare la revoca di una sentenza di condanna, anche pronunciata all'esito di più gradi di giudizio.
- 1.2. Tale esclusione opera indipendentemente dal fatto che la vittima non abbia richiesto un risarcimento del danno, riducendo la sua posizione a quella di soggetto del tutto estraneo a una fase processuale che incide in modo diretto e significativo sui suoi interessi e la espone a un rischio concreto di vittimizzazione secondaria, mediante la reiterazione dell'intero processo.
- 1.3. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che la Direttiva 2012/29/UE riconosce alla vittima una tutela autonoma, non subordinata alla costituzione di parte civile, e impone agli Stati membri di garantire un ruolo effettivo della vittima nelle fasi del procedimento che incidono in maniera rilevante sui suoi diritti e interessi.
- 1.4. La disciplina nazionale della rescissione del giudicato solleva un autonomo e rilevante dubbio di compatibilità con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione della persona offesa dal reato al procedimento incidentale destinato a valutare la revoca di una sentenza di condanna ormai definitiva.
- 1.5. Tale omissione assume particolare gravità ove si consideri che il procedimento di rescissione non costituisce un segmento meramente tecnico o marginale del processo penale, bensì un procedimento decisivo, idoneo a determinare l'integrale azzeramento della sentenza di condanna e la regressione del processo alla fase iniziale, con la conseguente necessità per la vittima di rivivere l'intero iter processuale, a distanza di tempo, con evidente rischio di vittimizzazione secondaria.
- 1.6. Il quadro normativo dell'Unione impone di valutare tale disciplina alla luce della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione

delle vittime di reato.

- 1.7. Questa Direttiva è stata recepita nel diritto nazionale italiano con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI.
- 1.8. Il Decreto Legislativo predetto ha previsto una serie di diritti di informazione e partecipazione della vittima di reato al processo di merito ma non ha previsto in alcun modo diritti di informazione e partecipazione al procedimento di rescissione, sebbene si tratti di un'impugnazione straordinaria che può portare alla revoca della sentenza di condanna con necessità di ripetere l'intero giudizio di merito e riascoltare in contraddittorio la vittima di reato, che la stessa Direttiva intende proteggere proprio da tali forme di "vittimizzazione secondaria", consistente nel rivivere i traumi psichici del reato e delle sue conseguenze, spesso irreversibili.
- 1.9. La Direttiva, nel suo impianto complessivo, supera una concezione meramente patrimoniale della posizione della vittima e riconosce a quest'ultima una tutela autonoma, non subordinata alla costituzione di parte civile o alla proposizione di una domanda risarcitoria.
- 1.10. In particolare, l'articolo 6 della Direttiva, "Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso", prevede una serie di informazioni sullo svolgimento del procedimento la cui naturale conseguenza è di avvisare la vittima di reato anche e soprattutto nei casi in cui, a seguito di un'impugnazione straordinaria come la rescissione, la sentenza di condanna possa essere revocate, l'imputato possa essere liberato e il processo possa essere ripetuto dal suo inizio.
- 1.11. Inoltre, l'articolo 10 della Direttiva, rubricato espressamente "Diritto di essere sentiti", inserito nel Capo dedicato alla partecipazione delle vittime al procedimento penale, impone agli Stati membri di garantire che le vittime possano essere sentite e fornire elementi nel procedimento penale, secondo modalità stabilite dal diritto nazionale, ma nel rispetto del principio di effettività.
- 1.12. L'articolo 18 della Direttiva, infine, "Diritto di essere sentiti" prevede che la vittima di reato debba essere ascoltata nel procedimento penale, ossia in qualunque fase e grado del giudizio, incluse le impugnazioni straordinarie come quella in esame.
- 1.13. È proprio il riferimento al procedimento penale nel suo complesso, e non alla sola fase dibattimentale o al solo momento dell'accertamento della responsabilità, che rende incompatibile con la Direttiva una disciplina che esclude radicalmente la vittima da un procedimento come quello di rescissione,

il quale incide in modo diretto e radicale sull'esito del giudizio e sulla stabilità della decisione.

- 1.14. La rescissione del giudicato, infatti, non è una fase neutra: essa decide se la condanna debba sopravvivere o essere revocata, producendo effetti sostanziali sulla posizione della vittima, la quale subisce le conseguenze della decisione senza essere informata né posta in condizione di rappresentare l'impatto che tale regressione produce sulla sua sfera personale.
- 1.15. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, già sotto il vigore della precedente Decisione quadro 2001/220/GAI, che la vittima non è un soggetto estraneo al processo penale e che gli Stati membri sono tenuti a conformare il proprio diritto interno in modo da garantire un ruolo effettivo della vittima nel procedimento, nel rispetto dell'equilibrio con i diritti della difesa.
- 1.16. In particolare, nella sentenza PUPINO (C-105/03), la Corte ha affermato che le disposizioni europee in materia di tutela delle vittime impongono ai giudici nazionali un'interpretazione conforme del diritto interno volta a rendere effettiva la posizione della vittima nel procedimento penale⁶
- 1.17. Analogamente, nella sentenza KATZ (C-404/07), la Corte di giustizia ha ribadito che la tutela della vittima costituisce un obiettivo autonomo del diritto dell'Unione in materia penale, che deve essere bilanciato con i diritti dell'imputato ma non può essere annullato o reso puramente simbolico⁷
- 1.18. Se è vero che la Direttiva non impone un modello uniforme di partecipazione della vittima a ogni singola fase processuale, è altrettanto vero che essa non consente agli Stati membri di escludere la vittima da un procedimento che, come la rescissione del giudicato, può travolgere integralmente l'esito del processo e imporre la rinnovazione del giudizio penale.
- 1.19. In tale ipotesi, l'assenza di qualsiasi forma di informazione o di interlocuzione con la persona offesa si traduce in una violazione dei principi di cui agli artt. 10 e 18 della Direttiva, poiché la vittima è esposta a una reiterazione ingiustificata del procedimento e a un aggravamento del pregiudizio subito, senza che ciò sia bilanciato da un effettivo contributo alla decisione.
- 1.20. La normativa italiana, invece, nel prevedere che il procedimento di rescissione si svolga senza alcun avviso alla vittima e senza alcuna possibilità di partecipazione, determina un contrasto strutturale con la ratio della Direttiva 2012/29/UE, poiché consente che una decisione demolitoria della condanna venga adottata in assenza totale della persona offesa, pur essendo essa il soggetto che subisce direttamente le conseguenze della rinnovazione del

⁶ ECLI:EU:C:2005:386

⁷ ECLI:EU:C:2008:553

processo.

2. *La mancata equiparazione, nel giudizio di rescissione, della colpa macroscopica e dell'accettazione del rischio di mancata conoscenza della pendenza del processo rispetto alla volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.*

2.1. Sempre senza pregiudizio alcuno per la decisione del merito della richiesta di rescissione, la Corte di appello rileva che la normativa nazionale applicabile consente la rescissione del giudicato quando il condannato deduca di non aver avuto conoscenza effettiva della pendenza del processo, salvo che sia dimostrata una sua volontaria sottrazione a tale conoscenza con esclusione di ogni profilo di colpa anche macroscopica e di accettazione del rischio della sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.

2.2. Tuttavia, tale disciplina esclude che la volontaria sottrazione possa essere desunta da prove indirette, da comportamenti oggettivi o dall'accettazione consapevole del rischio che il processo prosegua senza una conoscenza formale degli atti, richiedendo una prova diretta e sostanzialmente coincidente con una volontà manifesta di sottrarsi a detta conoscenza.

2.3. Nel caso concreto, l'imputato ha avuto iniziale conoscenza del procedimento a seguito dell'arresto in flagranza e della comparizione davanti al Tribunale con difensore di fiducia, e successivamente ha realizzato una serie di condotte idonee a rendere altamente prevedibile la mancata conoscenza degli atti successivi.

2.4. Ciononostante, la disciplina nazionale imporrebbe la revoca della sentenza di condanna, negando rilievo a qualunque condotta di macroscopica negligenza o di accettazione del rischio della mancata conoscenza e impedendo al Giudice di valutare l'assenza in termini sostanziali.

2.5. Tale assetto normativo solleva dubbi di compatibilità con la Direttiva (UE) 2016/343, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha chiarito che il diritto a un nuovo processo non opera automaticamente quando l'assenza dell'imputato sia il risultato di una scelta consapevole, desumibile anche dalle circostanze oggettive del caso come in TX e UW, C-688/18.⁸

2.6. Quest'ultima decisione ha espressamente statuito principi rilevanti nella materia *de qua* ma, a parere di questa Corte, non riguarda la rescissione, che è un'impugnazione straordinaria che si propone dopo la formazione del giudicato mentre la menzionata sentenza TX e UW faceva riferimento alle impugnazioni ordinarie.

2.7. Ai fini dell'analisi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea è opportuno richiamare espressamente la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del

⁸ ECLI:EU:C:2020:94

Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 1° giugno 2012 (Direttiva 2012/13/UE, GU L 142/1, 1° giugno 2012).

- 2.8. La Direttiva stabilisce *standard* minimi comuni nell'Unione europea affinché gli indagati e gli imputati siano informati dei loro diritti processuali e dell'accusa elevata a loro carico, e che tale informazione sia fornita in modo comprensibile e tempestivo lungo l'intero procedimento penale, fino alla conclusione dello stesso, inclusi i diversi gradi di giudizio.
- 2.9. La finalità della direttiva è garantire una conoscenza effettiva, non meramente formale, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti di difesa, nell'ambito di un giusto processo, contribuendo alla prevenzione di errori giudiziari e alla riduzione del numero dei ricorsi.
- 2.10. Sebbene la direttiva non disciplini in modo esplicito il tema della presa di atto di un'accettazione del rischio di sottrarsi alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essa si colloca nel più ampio quadro dei diritti processuali che rendono effettivo il diritto all'informazione, presupponendo implicitamente che le condizioni di reperibilità e ricezione delle notificazioni non possano essere vanificate da comportamenti ostruzionistici o da un sistema di disciplina che disconosca *ex ante* la rilevanza delle prove indirette di conoscenza sostanziale del procedimento.
- 2.11. Il testo della Direttiva mira, in tal modo, a garantire che i diritti non siano teorici o formali ma effettivi nella pratica processuale, considerazione che si riflette, tra l'altro, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul diritto all'informazione e sulle garanzie processuali.
- 2.12. La coerenza tra la disciplina europea e gli *standard* di un giusto processo emerge inoltre dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in particolare, ha interpretato l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel senso che ogni persona accusata di un reato sia effettivamente informata della natura e dei motivi dell'accusa imputata, in un contesto nel quale l'accesso a informazioni rilevanti sul procedimento costituisce un elemento essenziale di un giusto processo.
- 2.13. Proprio il caso SEJDOVIC c. Italia, sentenza 10 novembre 2004,⁹ in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto imprescindibile l'accesso all'informazione sull'accusa e sulle fasi salienti del procedimento, così da consentire un esercizio effettivo delle garanzie difensive, ha originato la normativa italiana in materia di rescissione del giudicato, che ha avuto più discipline e, da ultimo, quella indicata al punto n. 4, applicabile al caso di specie.

⁹ ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD005658100

- 2.14. Questa Corte di appello ritiene opportuno premettere che la sentenza SEJDOVIC c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo non può essere letta, né utilizzata, come fondamento per un diritto generalizzato e incondizionato alla rinnovazione del processo in ogni ipotesi di condanna pronunciata in assenza.
- 2.15. La *ratio* di tale pronuncia, come emerge chiaramente dal suo impianto motivazionale, è quella di garantire tutela all'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo per cause a lui non imputabili, e che, proprio per tale ragione, sia stato concretamente privato della possibilità di partecipare al giudizio e di esercitare il diritto di difesa.
- 2.16. La sentenza SEJDOVIC si colloca dunque nel solco di una giurisprudenza convenzionale volta a rimediare a situazioni di assenza incolpevole, nelle quali l'ignoranza del processo sia conseguenza di carenze informative imputabili allo Stato o di circostanze estranee alla sfera di controllo dell'imputato.
- 2.17. Essa non persegue, né potrebbe perseguire, l'obiettivo di legittimare condotte di sottrazione strumentale alla conoscenza del processo, né di trasformare il diritto a un nuovo giudizio in un meccanismo idoneo a premiare strategie elusive, inerzie colpose o accettazioni consapevoli del rischio di non ricevere gli atti.
- 2.18. Una lettura estensiva della sentenza SEJDOVIC, tale da ricomprendere anche ipotesi di negligenza informativa macroscopica o di auto-esclusione consapevole dal circuito processuale, finirebbe per attribuire alla pronuncia una funzione che le è estranea e per porla in contrasto con i principi stessi della Convenzione, che non tutela l'uso distorto delle garanzie processuali né consente che esse siano esercitate a danno delle vittime di reato o dell'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia.
- 2.19. È alla luce di questa premessa interpretativa, coerente con la *ratio* della giurisprudenza convenzionale, che deve essere valutata la disciplina nazionale della rescissione del giudicato e il rischio di abuso del diritto che essa comporta.
- 2.20. Nel valutare gli effetti della disciplina nazionale della rescissione del giudicato, la Corte di appello di Roma non può prescindere dal rischio strutturale di abuso del diritto che tale rimedio, così come oggi configurato dalla normativa nazionale italiana, è idoneo a generare.
- 2.21. Questo rischio che assume rilievo non solo sul piano interno, ma anche alla luce dei principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di uso distorto delle garanzie convenzionali.
- 2.22. La rescissione del giudicato è concepita come rimedio eccezionale, destinato a riparare una lesione grave del diritto di difesa, quando l'imputato non abbia avuto alcuna reale possibilità di conoscere la pendenza del processo e di parteciparvi.
- 2.23. Tuttavia, la normativa nazionale permette l'uso dell'impugnazione straordinaria

non già come rimedio, ma come mezzo, escludendo rilievo alla condotta dell'imputato che abbia evitato di conoscere il procedimento per grave negligenza o accettazione del rischio di non ricevere gli atti.

- 2.24. In questo modo, una garanzia fondamentale – il diritto a un processo equo e partecipato – viene trasformata in un mezzo per ottenere un vantaggio processuale indebito, consistente nella demolizione di una sentenza definitiva e nella regressione integrale del giudizio, anche quando l'assenza dal processo non sia riconducibile a carenze dello Stato, bensì a una scelta o a un disinteresse colpevole dell'imputato.
- 2.25. È proprio questa trasformazione della garanzia in strumento di elusione che integra, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, una forma di abuso del diritto di difesa.
- 2.26. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è chiara nel ritenere che i diritti riconosciuti dalla Convenzione non possono essere esercitati in modo tale da snaturarne la funzione o da compromettere i diritti altrui e l'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia.
- 2.27. L'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel vietare l'abuso dei diritti convenzionali, esprime un principio di carattere generale: nessuna garanzia può essere invocata per perseguire fini incompatibili con i valori della Convenzione o per ottenere risultati che essa non intende proteggere.
- 2.28. Sebbene l'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia stato applicato in via tipica in ambiti diversi (quali la libertà di espressione o di associazione), il principio che ne deriva è di portata più ampia e permea l'intero sistema convenzionale: le garanzie processuali non possono essere utilizzate in modo distorto per paralizzare la giustizia o per trarre beneficio da una condotta elusiva.
- 2.29. In questa prospettiva, il diritto a un nuovo processo dopo una condanna in assenza non è concepito come un diritto assoluto, ma come uno strumento funzionale all'equità del procedimento, che perde legittimazione quando l'assenza sia il risultato di una rinuncia sostanziale o di una sottrazione consapevole.
- 2.30. Il rischio di abuso si manifesta in modo ancora più evidente se si considerano gli effetti della rescissione sulla posizione della vittima di reato.
- 2.31. La normativa nazionale consente che una sentenza di condanna venga annullata senza che la persona offesa sia informata o coinvolta nel procedimento di rescissione, imponendole, di fatto, di subire una nuova celebrazione del processo.
- 2.32. In tale contesto, l'abuso del diritto di difesa dell'imputato non si traduce soltanto in un pregiudizio per l'interesse pubblico all'accertamento dei reati, ma incide

- direttamente sui diritti della vittima, che vede vanificata la propria deposizione e subisce una vittimizzazione secondaria grave e non necessaria.
- 2.33. La Corte osserva che l'abuso del diritto, così configurato, non opera soltanto "verso l'alto", contro il sistema giudiziario, ma anche "verso il basso", a danno della vittima, la quale è costretta a sopportare il costo umano e processuale della regressione del giudizio senza che ciò sia giustificato da una reale esigenza di tutela dei diritti dell'imputato.
- 2.34. In questo senso, il principio convenzionale di divieto di abuso dei diritti può e deve essere letto anche come limite all'esercizio distorto delle garanzie processuali quando esse producono un sacrificio sproporzionato dei diritti della persona offesa.
- 2.35. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello di Roma ritiene che una disciplina della rescissione che non dia rilievo alla macroscopica negligenza informativa o all'accettazione consapevole del rischio di sottrarsi alla conoscenza del processo e che non preveda alcuna forma di tutela o coinvolgimento della vittima, esponga l'ordinamento a un uso abusivo del rimedio straordinario, in contrasto con i principi di lealtà processuale, proporzionalità ed effettività della tutela, così come delineati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- 2.36. È proprio questo rischio di abuso sistemico – non episodico, ma insito nella struttura stessa della normativa – a rafforzare l'esigenza di un vaglio di compatibilità con il diritto sovranazionale, affinché sia chiarito se un simile meccanismo possa ancora dirsi coerente con l'idea di processo equo come spazio di equilibrio tra diritti della difesa, diritti della vittima e interesse della collettività alla stabilità delle decisioni giudiziarie.
- 2.37. In tale prospettiva, la direttiva 2012/13/UE non può essere letta come neutrale rispetto alle condizioni di effettività del diritto all'informazione, perché essa integra un insieme di garanzie volte a evitare che la tutela dei diritti di difesa sia vanificata da condizioni strutturali che impediscono la conoscenza effettiva delle informazioni processuali.
- 2.38. Sebbene non esista nell'ordinamento dell'Unione una norma specifica che preveda testualmente che la macroscopica negligenza informativa o l'accettazione del rischio di sottrarsi alla conoscenza del procedimento producano effetti preclusivi sulla riapertura del processo, la disciplina minima stabilita dalla Direttiva, unita alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, segue un'esegesi secondo la quale l'effettività del diritto all'informazione impone che la mancanza di conoscenza non sia strumentale o artificiosa, né possa derivare da un sistema che escluda a priori il valore di elementi probatori oggettivi atti a dimostrare la consapevolezza e

l'accettazione del rischio da parte dell'imputato.

- 2.39. Il paradosso della normativa italiana è evidente proprio in casi come quello in esame, nel quale il condannato era stato arrestato in flagranza di reato e condotto davanti al Tribunale, ma aveva indicato un domicilio inidoneo e si era reso irreperibile venendo anche cancellato dall'anagrafe del Comune di residenza.
- 2.40. In mancanza di una diretta dimostrazione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, che il condannato nega, la disciplina nazionale come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte suprema di cassazione impedisce di utilizzare indicatori esterni per valutare una eventuale macroscopica negligenza o l'accettazione del rischio della mancata conoscenza del procedimento.
- 2.41. È bene precisare, infine, che proprio per soddisfare quanto previsto dall'articolo 8(4) della Direttiva già menzionata, l'articolo 175 del codice di procedura penale italiano prevede che l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale italiano (riportati sopra) fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
- 2.42. Va precisato anche che non esistono "rimedi nazionali", come la rimessione della questione alla Corte costituzionale, per incidere sulla normativa oggetto della domanda pregiudiziale perché in un caso nel quale andava valutata l'impossibilità di procedere in assenza degli imputati in un processo la stessa Corte costituzionale ha limitato la sua pronuncia a casi del tutto eccezionali.
- 2.43. In particolare la Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192¹⁰, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il Giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".
- 2.44. Si tratta del cosiddetto "Caso Regeni", relativo all'omicidio di un cittadino

¹⁰ ECLI:IT:COST:2023:192

italiano in Egitto per il quale era impossibile – proprio per la normativa oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale – procedere nei confronti degli imputati che erano consapevoli della esistenza del procedimento (le indagini preliminari) ma non vi era prova che fossero consapevoli della pendenza del processo (il giudizio dopo l'esercizio dell'azione penale).

2.45. Nella medesima decisione la Corte costituzionale ha accertato la relevatio ab onere probandi della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo di cui gli imputati si avvantaggiavano in ragione dell'oggettiva conformazione della fattispecie medesima ma ha consapevolmente delimitato il suo intervento alle fattispecie previste dalla Convenzione di New York del 1984, osservando che: "... d'altronde, attesa la manifesta violazione che ai principi costituzionali e sovrnazionali viene da un'immunità per crimini di tortura, non può dirsi ostativa la riserva di discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha avuto modo di affermare anche riguardo ai meccanismi di notifica della *vocatio* e di svolgimento del processo *in absentia* (sentenza n. 31 del 2017). L'amplessima possibilità di riapertura e rinnovazione del processo spettante agli imputati nella fattispecie in esame, necessaria per la conformità alle prescrizioni degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non riduce tuttavia il processo stesso a un simulacro. L'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato ..."11.

2.46. Ne consegue che, attesa la dichiarata impossibilità della Corte costituzionale per intervenire in materia, avendo delimitato la sua pronuncia a diverso atto convenzionale sovranazionale, il dubbio esegetico della Corte di appello di Roma sulla menzionata normativa deve necessariamente essere rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

IL PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO

1. Dal punto di vista della Corte d'Appello di Roma, la disciplina nazionale della rescissione del giudicato, così come attualmente configurata, produce conseguenze sistemiche che incidono in modo profondo sull'equilibrio del processo penale, alterando la funzione del rimedio straordinario e compromettendo tanto l'effettività dell'accertamento quanto la tutela delle vittime di reato.
2. La questione sollevata non può ritenersi coperta dal principio dell'*acte clair*, poiché

¹¹ ECLI:IT:COST:2017:31

l'interpretazione richiesta implica il coordinamento di più strumenti del diritto dell'Unione, incide su un rimedio straordinario idoneo a travolgere il giudicato penale e non è stata oggetto di precedenti specifici della Corte di giustizia. In assenza di una risposta univoca e alla luce del rischio di soluzioni divergenti tra gli Stati membri, il rinvio pregiudiziale si impone quale strumento necessario di interpretazione uniforme del diritto dell'Unione.

3. Particolarmente critica è la posizione della vittima di reato, perché la normativa nazionale sulla rescissione non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione della persona offesa al procedimento incidentale che decide sulla revoca della sentenza di condanna.
4. La vittima, che ha già reso la propria deposizione e ha affrontato il carico emotivo del processo, vede così vanificato l'esito del giudizio senza essere avvisata né coinvolta, e si trova esposta alla prospettiva di dover ripetere integralmente il percorso processuale a distanza di tempo.
5. Dal punto di vista della Corte, ciò determina una vittimizzazione secondaria grave e sistemica, poiché la rinnovazione del processo non costituisce una mera ripetizione formale di atti, ma un nuovo e gravoso coinvolgimento personale, spesso traumatico, che il sistema dovrebbe evitare ogniqualvolta la regressione non sia strettamente necessaria per garantire un equo processo.
6. La normativa vigente consente all'imputato di ottenere la revoca della sentenza di condanna ogniqualvolta egli deduca di non aver avuto conoscenza effettiva della pendenza del processo, escludendo tuttavia che il giudice possa attribuire rilievo a condotte dell'imputato caratterizzate da grave negligenza informativa o da comportamenti che, pur non traducendosi in una sottrazione formalmente dichiarata, risultano sostanzialmente equiparabili alla volontaria sottrazione in quanto espressione di una piena e consapevole accettazione del rischio di non venire a conoscenza del procedimento.
7. In questo assetto, l'imputato che indichi domicili manifestamente inidonei, che ometta di mantenere canali minimi di reperibilità, che tolleri deliberatamente una situazione di irreperibilità pur essendo consapevole della pendenza di un processo penale, o che si disinteressi in modo macroscopicamente negligente o indirettamente volontario degli sviluppi del processo, viene trattato alla stregua di chi sia stato realmente e incolpevolmente privato del diritto di difesa.
8. La legge sottrae al giudice ogni possibilità di valutazione sostanziale della condotta dell'imputato e impone un meccanismo automatico di regressione del processo, prescindendo dal nesso causale tra il comportamento dell'interessato e la mancata conoscenza degli atti.
9. Secondo la Corte, ciò determina una distorsione profonda della funzione della

- rescissione, che da rimedio eccezionale volto a rimediare a una reale lesione del diritto di difesa si trasforma in uno strumento potenzialmente idoneo a premiare l'inerzia colpevole o l'auto-esclusione consapevole dal processo.
10. La disciplina nazionale finisce così per incentivare condotte opportunistiche, collocate sul confine tra la negligenza macroscopica e la strategia elusiva, consentendo all'imputato di trarre vantaggio dalla propria scelta di non presidiare il circuito informativo del procedimento.
 11. In tale prospettiva emerge un rischio strutturale di abuso del diritto, poiché una garanzia fondamentale – il diritto di essere informato e di partecipare al processo – viene utilizzata non per ripristinare l'equità del giudizio, ma per ottenere l'azzeramento di una sentenza validamente pronunciata, anche dopo un percorso processuale articolato e sviluppatosi in più gradi di giudizio o in più fasi processuali.
 12. L'assenza di un filtro sostanziale che consenta di distinguere tra chi è stato effettivamente privato del diritto di difesa e chi ha consapevolmente accettato il rischio di non essere informato trasforma il rimedio straordinario in un meccanismo suscettibile di uso strumentale.
 13. Le conseguenze di tale assetto non si esauriscono nella sfera dell'imputato, ma investono in modo diretto anche l'interesse pubblico all'effettività dell'azione penale e la posizione della vittima del reato.
 14. La revoca pressoché automatica della condanna e la regressione integrale del processo comportano infatti un rischio elevatissimo di dispersione della prova, di affievolimento della memoria dei testimoni e di maturazione della prescrizione, con la concreta possibilità che il processo, una volta riaperto, non giunga più a una decisione di merito.
 15. In questo senso, la disciplina nazionale finisce per creare un circuito nel quale la sottrazione o l'accettazione del rischio di sottrarsi alla conoscenza del processo divengono, di fatto, una strategia processuale remunerativa.
 16. La normativa nazionale, invece, scarica integralmente sulla vittima il costo umano e processuale della riapertura, anche quando essa dipenda da condotte imputabili all'imputato e non da carenze dell'autorità giudiziaria.
 17. In conclusione, la Corte di appello di Roma – fermo restando che è impregiudicata ogni decisione nel merito del giudizio di rescissione *a quo* – rileva che l'attuale disciplina della rescissione del giudicato produce un duplice squilibrio strutturale: da un lato, amplia in modo sproporzionato la tutela dell'imputato che si sottrae o accetta il rischio di sottrarsi alla conoscenza del processo; dall'altro, sacrifica integralmente la posizione della vittima e l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni giudiziarie.
 18. È questo squilibrio, unitamente al rischio di abuso del diritto e alla compromissione

dell'effettività dell'accertamento penale, a rendere necessario il rinvio pregiudiziale, affinché sia chiarito se una simile disciplina sia compatibile con i principi del diritto dell'Unione europea in materia di equo processo, proporzionalità, effettività della tutela e protezione delle vittime di reato.

19. Il coordinamento tra gli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è necessario per valutare la compatibilità della disciplina nazionale in materia di rescissione del giudicato con il diritto dell'Unione, perché la rescissione va collocata all'interno del più ampio assetto normativo che l'ordinamento italiano ha costruito in tema di assenza dell'imputato, poiché è proprio tale assetto a rivelare le criticità sistemiche che giustificano il rinvio pregiudiziale.
20. L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto a un equo processo, garantendo all'imputato il diritto di essere informato dell'accusa e di partecipare al giudizio e, in mancanza, a un ricorso effettivo.
21. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale tutela è funzionale a proteggere l'imputato che, per causa incolpevole, non abbia avuto una conoscenza effettiva della pendenza del processo, e non certo a legittimare condotte di sottrazione volontaria o di disinteresse consapevole.
22. In questa prospettiva, il diritto al nuovo processo non è assoluto, ma è subordinato all'assenza di una rinuncia sostanziale o di una sottrazione imputabile all'interessato.
23. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo, si pone in continuità con l'articolo 6 della Convenzione europea, come chiarito dall'articolo 52(3) della medesima Carta.
24. Anche tale disposizione non può essere interpretata come fondamento di un diritto incondizionato alla riapertura del processo, a prescindere dalla condotta dell'imputato e dalle conseguenze sistemiche che ne derivano.
25. L'effettività del rimedio, richiesta dal diritto dell'Unione, presuppone infatti che il sistema processuale non incentivi comportamenti elusivi né consenta che le garanzie difensive siano esercitate in modo distorto.
26. In questo quadro si inserisce il divieto di abuso dei diritti, sancito dall'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che opera come limite intrinseco all'esercizio delle garanzie processuali.
27. Tali disposizioni impediscono che i diritti riconosciuti dagli ordinamenti convenzionale ed eurounitario siano utilizzati per conseguire risultati incompatibili con la loro funzione, o per distruggere l'equilibrio tra le posizioni coinvolte nel

processo.

28. Alla luce di tali principi, questa Corte di appello osserva che l'ordinamento italiano presenta un assetto normativo particolarmente critico, in quanto non prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di emettere un mandato di comparizione nei confronti dell'imputato che non si presenti al processo, neppure quando egli risulti ritualmente informato della pendenza del procedimento; al contrario, nei casi in cui non sia possibile effettuare una notificazione a mani proprie o a persona incaricata, ovvero non sia accertata una rinuncia espressa alla partecipazione, il sistema impone la definizione del processo mediante una sentenza di non doversi procedere per assenza.
29. Tale scelta legislativa produce effetti dirompenti sul piano sistemico, perché la pronuncia di non doversi procedere non realizza un effettivo bilanciamento tra esigenze difensive e interesse pubblico all'accertamento dei reati, ma si limita a sospendere il processo, consentendo unicamente la prosecuzione delle ricerche dell'imputato.
30. Nel frattempo, tuttavia, decorre il termine massimo di prescrizione, con la conseguenza che la sottrazione alla conoscenza del processo, lungi dall'essere neutralizzata, viene di fatto premiata.
31. In questo assetto, l'imputato che si renda irreperibile, che ometta di mantenere un domicilio effettivo o che accetti consapevolmente il rischio di non ricevere le notificazioni, non subisce alcuna reazione coercitiva volta a garantirne la presenza in giudizio, ma beneficia di un meccanismo che conduce, nel tempo, all'estinzione del reato.
32. Successivamente, qualora intervenga una sentenza di condanna pronunciata in sua assenza, lo stesso imputato può invocare la rescissione del giudicato, ottenendo la demolizione della decisione definitiva e la regressione del processo, anche quando la mancata conoscenza del procedimento sia il risultato di una propria condotta colposa o strategica.
33. Secondo questa Corte di appello, il complessivo assetto normativo nazionale realizza un circolo vizioso che incentiva e remunera la sottrazione alla conoscenza del processo: da un lato, attraverso l'impossibilità di imporre la comparizione dell'imputato e la scelta della sentenza di non doversi procedere per assenza, che lascia decorrere la prescrizione; dall'altro, attraverso l'uso della rescissione del giudicato come rimedio demolitorio, svincolato da una valutazione sostanziale della condotta dell'interessato.
34. Un simile sistema appare difficilmente conciliabile con il coordinamento tra articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e articolo 47 della Carta, letti alla luce del divieto di abuso sancito dall'articolo 17 Convenzione europea dei diritti

dell'uomo e dall'articolo 54 della Carta.

35. Le garanzie processuali, infatti, non possono essere previste in modo tale da legittimare un uso strategico dell'assenza, né da consentire che l'imputato tragga un vantaggio processuale dalla propria irreperibilità, a danno dell'interesse pubblico alla giustizia penale e dei diritti della vittima.
36. In questa prospettiva, la disciplina nazionale sulla rescissione del giudicato, inserita in un sistema che non consente all'autorità giudiziaria di reagire efficacemente all'assenza dell'imputato e che lascia decorrere la prescrizione durante le ricerche, solleva un dubbio serio e non manifestamente infondato di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
37. È proprio tale combinazione normativa – più che il singolo istituto considerato isolatamente – a rendere necessario il rinvio pregiudiziale, affinché sia chiarito se un ordinamento che premia la sottrazione alla conoscenza del processo possa dirsi coerente con i principi di equo processo, effettività della tutela giurisdizionale e divieto di abuso dei diritti sanciti a livello convenzionale ed eurounitario soprattutto nei confronti della posizione delle vittime di reato.
38. In sostanza le questioni pregiudiziali hanno ad oggetto la corretta esegesi delle Direttive e delle altre convenzioni indicate per sapere se vi sia possibile contrasto tra diritto eurounitario e normativa nazionale, nella parte in cui il Giudice della rescissione non può disporre la presenza al procedimento di rescissione della persona offesa e non può valutare elementi concreti che dimostrino una sostanziale volontà di sottrarsi al processo di merito anche per macroscopica negligenza informativa o per accettazione del rischio di non conoscere il processo in base a concreti comportamenti che ne siano dimostrazione anche indiretta.
39. La Corte rileva che la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, comporta, nel caso di specie, la necessaria sospensione del procedimento in corso.
40. Sebbene l'ordinamento processuale penale non preveda una disposizione espressa che disciplini in modo automatico la sospensione del giudizio a seguito del rinvio pregiudiziale, tuttavia tale sospensione discende in via funzionale e necessitata dalla natura stessa del meccanismo di cooperazione previsto dall'art. 267 TFUE.
41. Quando, come nel caso in esame, la decisione del giudice nazionale dipende in modo diretto e determinante dall'interpretazione del diritto dell'Unione rimessa alla Corte di giustizia, una pronuncia anticipata nel merito risulterebbe incompatibile con la funzione del rinvio pregiudiziale e con il principio di leale cooperazione tra giudici nazionali e Corte dell'Unione.
42. Nel procedimento in esame, le questioni sottoposte alla Corte di giustizia attengono alla compatibilità della disciplina nazionale della rescissione del

giudicato con i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, incidendo direttamente sulla legittimità della revoca della sentenza di condanna e, conseguentemente, sul titolo in forza del quale l'imputato è attualmente detenuto.

43. Ne consegue che l'adozione di una decisione sul merito della domanda di rescissione prima della risposta della Corte di giustizia determinerebbe il rischio concreto di una decisione non conforme al diritto dell'Unione, vanificando l'utilità stessa del rinvio.
44. La sospensione del procedimento si impone, altresì, alla luce dei principi del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, poiché la prosecuzione del giudizio in pendenza del rinvio pregiudiziale comporterebbe una compressione irragionevole delle garanzie delle parti e potrebbe incidere in modo irreversibile sulla posizione dell'imputato e della vittima del reato.
45. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del fatto che il procedimento principale riguarda una persona privata della libertà personale, circostanza che ha giustificato la richiesta di trattazione del rinvio con il procedimento pregiudiziale d'urgenza.
46. Pertanto, la Corte di appello dispone la sospensione del procedimento di rescissione sino alla definizione del rinvio pregiudiziale, dovendo attendere la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui interpretazione risulta pregiudiziale e imprescindibile ai fini della decisione sulla domanda di rescissione del giudicato¹².

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Per questi motivi il la Corte di appello di Roma, come sopra composta, visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così provvede:

è sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se

1. gli articoli 6, 10 e 18 della Direttiva 2012/29/UE, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale italiano che, in un procedimento di rescissione del giudicato idoneo a revocare una sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito, non prevede alcuna

¹² ECLI:IT:CASS:2023:50684PEN

forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituita parte civile;

2. gli articoli 8 e 9 della Direttiva (UE) 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 6 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella prevista dagli articoli 420-bis e 629-bis del codice di procedura penale italiano, che consente la revoca di una sentenza di condanna qualora l'imputato deduca di non aver avuto conoscenza effettiva del processo, nella parte in cui tale normativa esclude che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento possa essere desunta da colpa macroscopica dell'imputato o dall'accettazione consapevole del rischio di non ricevere gli atti, risultante da comportamenti oggettivi e da prove indirette.

La Corte di appello dispone la sospensione del procedimento di rescissione e manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare per la comunicazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale alle parti

Roma 7 gennaio 2026.

I Consiglieri

Aldo Morgigni Fabrizio Suriano

Il Presidente

Flavio Monteleone